

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)

DETERMINAZIONE n. **55** del **17 APR. 2014**
INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 18 APR. 2014

Oggetto: Convenzione tra l'INPS e il Ministero dell'Interno per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della maggiorazione del TFR ex artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ed ai lavoratori autonomi dell'indennità ex art. 3 comma 1bis della stessa legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

Visto la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni, recante "nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che ha disposto negli artt. 2 e 3, un incremento del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti individuati dalle stesse disposizioni, nonché un'indennità, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, a favore dei lavoratori autonomi;

Atteso che la sopra citata legge dispone la competenza del Ministero dell'Interno all'erogazione dei benefici in argomento;

Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007, con la quale sono state sollecitate l'adozione di misure volte ad assicurare una tempestiva erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto;

Preso atto che in data 13 aprile 2011 è stata sottoscritta una convenzione tra il Ministero dell'Interno e l'INPS per regolamentare le modalità operative, al fine di consentire la puntuale e corretta erogazione dei benefici di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ai soggetti aventi diritto;

Ritenuto opportuno che tale convenzione, avente validità triennale e ratificata con determinazione presidenziale n. 177 dell'11 maggio 2011, venga rinnovata così come richiesto dal Ministero dell'Interno con nota del 20.12.2013;

Considerato che l'INPS e il Ministero dell'Interno hanno individuato opportune modalità operative che consentano la puntuale e corretta erogazione dei benefici di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ai soggetti aventi diritto;

Tenuto conto che l'INPS, su indicazione del Ministero dell'Interno, procederà a quantificare gli importi che lo stesso Ministero erogherà alle vittime del terrorismo o delle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti,

limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, anche sui loro trattamenti diretti;

Considerato che il Ministero metterà a disposizione dell'INPS i dati in suo possesso relativi a tutti i soggetti che hanno già prodotto istanza per i benefici in argomento;

Visto che i destinatari dei benefici sono individuati dal Ministero, sulla base delle istanze, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e comunicati all'INPS a mezzo PEC;

Visto che per i soggetti non presenti negli archivi dell'INPS, o per i quali non siano stati prodotti dal richiedente, unitamente alla domanda, documenti utili per il calcolo, il Ministero provvederà a richiedere ai potenziali beneficiari la produzione dei documenti necessari a quantificare gli importi da erogare, che inoltrerà successivamente all'INPS;

Atteso che il Ministero, al fine di agevolare le attività di calcolo a cura dell'Istituto, attiverà opportune iniziative affinché le istanze presentate presso i competenti Uffici dello stesso Ministero, siano corredate di ogni documento utile alla quantificazione dei benefici;

Atteso che il Ministero emetterà i decreti di liquidazione a favore dei beneficiari sulla base degli importi determinati dall'INPS;

Considerato che le Parti, nell'attuazione della convenzione, si atterranno al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196, del 30 giugno 2003;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di rinnovare la convenzione tra l'INPS e il Ministero dell'Interno per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della maggiorazione del tfr ex artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ed ai lavoratori autonomi dell'indennità ex art. 3 comma 1bis della stessa legge, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti



**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL
TFR AI SENSI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2004, N.206**

La presente convenzione regola i rapporti tra Il Ministero dell'Interno e L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'erogazione ai lavoratori dipendenti iscritti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall'INPS, della maggiorazione del tfr ex artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ed ai lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dell'indennità ex art. 3 comma 1bis della citata legge 206/2004

Il **Ministero dell'Interno** con sede in Roma, Piazza Viminale n. 1 - 00184 ROMA, rappresentato da

e

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21 - 00144 ROMA, rappresentato da.....

VISTI

La legge 3 agosto 2004, n.206, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice;

in particolare, gli artt. 2 e 3 della citata legge n.206/2004 che stabiliscono, tra l'altro, un incremento del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti individuati dalle stesse disposizioni;

l'art. 3, comma 1 bis, della medesima legge n. 206/2004 che prevede a favore dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, una indennità, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto;

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 contenente indicazioni per una omogenea attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 206/2004;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "Codice dell'amministrazione digitale";

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

il decreto legislativo in data 28 febbraio 2005 n. 42, recante l'istituzione del sistema pubblico di connettività (SPC) e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione;

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

le circolari INPS n. 122 del 24 ottobre 2007 e n. 98 dell'11 novembre 2008 che riepilogano le istruzioni in materia fornite dagli Organi istituzionali preposti e recepiscono le osservazioni fornite dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro,

la convenzione sottoscritta in data 13 aprile 2011 tra il Ministero dell'Interno e l'INPS per regolamentare le modalità operative, al fine di consentire la puntuale e corretta erogazione dei benefici di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 ai soggetti aventi diritto;

la determinazione commissariale n.....del.....;

considerato

che la competenza all'erogazione dei predetti benefici è individuata in capo al Ministero dell'Interno,

tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1 Destinatari dei benefici

I destinatari dei benefici sono individuati dal Ministero dell'Interno, sulla base delle istanze prodotte, e comunicati all'INPS con le modalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente accordo, per la determinazione degli importi da corrispondere alle vittime del terrorismo o delle stragi di tale matrice, iscritte presso l'INPS, e ai loro familiari, iscritti presso l'INPS, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori anche sui loro trattamenti diretti.

Art. 2 Oggetto

L'INPS determinerà l'importo dovuto secondo le seguenti modalità:

- Per i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il calcolo verrà eseguito applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari 10 volte la media dei redditi, da lavoro autonomo o libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 aumentata del 7,5 per cento.

- Per i lavoratori dipendenti iscritti all'INPS il calcolo verrà eseguito tenendo conto della documentazione relativa al TFR liquidato oppure ogni altro documento equipollente. Ove tale documentazione non sia prodotta dagli interessati o non sia reperibile, si procederà con gli stessi criteri utilizzati per i lavoratori autonomi o liberi professionisti.

Il Ministero dell'Interno adotterà i decreti di liquidazione a favore dei beneficiari sulla base degli importi determinati dall'INPS.

Art. 3

Flusso informazioni tra le Parti e modalità tecniche

Il Ministero dell'Interno metterà a disposizione dell'INPS i dati in suo possesso relativi a tutti i soggetti che hanno già prodotto istanza per i benefici in argomento.

Per i soggetti non presenti negli archivi dell'INPS, o per i quali non siano stati prodotti dal richiedente, unitamente alla domanda, documenti utili per il calcolo, il Ministero provvederà a richiedere ai potenziali beneficiari la produzione dei documenti necessari a quantificare gli importi da erogare, secondo quanto previsto dalle Parti nell'allegato A della presente convenzione, e si occuperà del loro successivo inoltro all'INPS.

Per agevolare, a regime, le attività dell'INPS di quantificazione degli importi da erogarsi, il Ministero dell'Interno predisporrà la modulistica con i documenti necessari, da produrre all'atto della presentazione della domanda presso i competenti Uffici dello stesso Ministero.

Tutte le comunicazioni tra Ministero ed INPS inerenti all'attuazione della presente convenzione avverranno a mezzo PEC.

Art. 4

Responsabilità

L'INPS assicura la puntuale applicazione dei criteri di quantificazione degli importi stabiliti nell'art. 2 della presente convenzione.

Il Ministero dell'Interno si impegna a comunicare tempestivamente all'INPS ogni variazione normativa che interverrà successivamente alla presente convenzione.

Il Ministero dell'Interno è unico responsabile dell'erogazione dei benefici e assume la legittimazione passiva per eventuali contestazioni, avvalendosi del supporto tecnico-consulenziale dell'INPS che si dovesse rendere necessario per la difesa dell'Amministrazione.

Art. 5

Privacy

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in

particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

È assicurato, altresì, che - al di fuori dei casi previsti dalla legge - i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 6 Durata

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

Art. 7 Adeguamenti tecnici

Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

INPS

MINISTERO dell'INTERNO

ALLEGATO A

La corresponsione della maggiorazione del TFR ai dipendenti privati avviene all'atto del collocamento a riposo dei beneficiari, analogamente a quanto stabilito per i lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati dal comma 1 bis dell'art.3 della legge 206/2004, introdotto dalla legge 29/11/2007 n. 222, per i quali il trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto è determinato ed erogato in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

Documentazione utile ai fini della determinazione dell'importo del TFR:

- 1) dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro al momento della liquidazione del TFR o di altro trattamento equipollente;
- 2) Mod. 102 - TFR - per i periodi precedenti al 1973 o altro documento equipollente;
- 3) Mod. CUD dell'anno nel quale è stato liquidato il trattamento in parola.